



ALLEGATO "F"

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI STRANIERI AL FINE DI FAVORIRE LA LORO INTEGRAZIONE, PREVEDENDO ANCHE IL COINVOLGIMENTO DELLE LORO FAMIGLIE.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2023, con la presente scrittura privata, il **Comune di Montesilvano** (PE) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Diaz,1 codice fiscale e partita IVA 00193460680, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo, Servizio Politiche Sociali e Integrazione Socio - Sanitaria, Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero 58 d e l 22.07.2019) e l' / gli **Enti del Terzo Settore** senza scopo di lucro denominato/i:

- \_\_\_\_\_ (di seguito ....) con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali condizioni di ridotta autonomia;
- le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997;

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e s.m.i, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, approvato con Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.286 e successivamente modificato con legge 189 del 2002, riconosce che i minori stranieri presenti in Italia sono soggetti all'obbligo scolastico, e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica e indirizza la comunità scolastica alla accoglienza e alla valorizzazione delle differenze, alla tutela delle lingue e culture di origine e a tal fine, indica l'opportunità di assumere iniziative ai bisogni territoriali emergenti;
- ai sensi della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", lo Stato Italiano ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE** i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
- c) dimostrazione di "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- d) il rispetto delle quote di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017;
- e) il rispetto dell'art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;

**DATO ATTO** che tali requisiti sono stati dichiarati con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge allegata alla domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico ed ivi allegata agli atti dell'ufficio;

**PREMESSO, INFINE, CHE:**

- il comma 3 dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Con deliberazione di Giunta n. 178 del 26.07.2023 l'Amministrazione Comunale ha, tra l'altro, deliberato di:
  - indire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore, ex art. D.Lgs. 117/20217, per la co-progettazione dell'attività di mediazione interculturale presso gli istituti scolastici e rivolta agli alunni stranieri per gli anni

- scolastici 2023-2024 e 2024-2025;
- di procedere con un aumento dei fondi stanziati al cap. 15013, Missione 12, prog.04, Titolo 1 macroagg. 04, pdc 1.04.04.01.001, per il servizio di mediazione culturale nelle scuole per € 10.000,00 per esercizio 2024 e per € 15.000,00 per esercizio 2025 a valere sulle risorse afferenti il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);
  - di provvedere con successivi atti all'adeguamento dei capitoli di bilancio;
  - di attivare il servizio di mediazione culturale al più tardi il 1 ottobre di ogni anno, con eventuale revoca anticipata della Convenzione attualmente in essere;
- con determinazione n. 1585 del 31.07.2023 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore, ai sensi del D.LGS. 117/2017, per la co-progettazione del servizio di affidamento per l'attività di mediazione interculturale presso gli istituti scolastici agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle loro famiglie per anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
  - con la medesima determinazione n. 1585 del 31.07.2023 :
    - sono stati approvati i seguenti allegati:
      - ALLEGATO A): AVVISO PUBBLICO;
      - ALLEGATO B): schema di istanza di partecipazione alla procedura pubblica;
      - ALLEGATO C): schema di proposta progettuale;
      - ALLEGATO D): piano economico -finanziario
      - ALLEGATO E): schema di raggruppamento, se del caso;
      - ALLEGATO F): schema di convenzione;
    - si è stabilito di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 30.000,00 sullo stanziamento iscritto alla missione 12 programma 04 titolo 1 macroaggregato 04 pdc-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023 – CAP. 15013-“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”- nella maniera seguente:nella maniera seguente:
      - per € 10.000,00 sul bilancio esercizio 2023;
      - per € 20.000,00 sul bilancio esercizio 2024;
    - si è stabilito di precisare che il seguente avviso non produce effetti contabili e l'intera procedura verrà revocata/annullata qualora nel bilancio 2023-2025, esercizio 2023, non dovesse trovare allocazione il pertinente stanziamento, precisando altresì che ogni successivo atto e/o obbligazione giuridica potranno essere assunti solo previa assunzione del pertinente impegno di spesa.
  - dal giorno 01.08.2023 al giorno 08.09.2023 è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.montesilvano.pe.it](http://www.comune.montesilvano.pe.it), in “Amministrazione Trasparente”, specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
  - con determinazione n. \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione di valutazione;
  - Svoltata la procedura di co-progettazione, è stato selezionato l'Ente del terzo Settore denominato \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
  - L'ETS ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_
  - l'ETS è iscritto nel registro della Regione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - lo schema della presente è stato approvato con propria determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - con determinazione n. \_\_\_\_\_ è stato selezionato l'ETS \_\_\_\_\_ denominato: per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
  - con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 30.000,00 a favore dell'ETS

- individuato e stabilito di procedere alla stipula della Convenzione;
- la presente Convenzione non soggiace agli obblighi in materia di informativa anti mafia di cui al D.IGS. 159/2011 dato il valore del contributo;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazioni convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE**

Comune ed ETS approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente la proposta progettuale presentata per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione secondo gli allegati C e D;

### **Articolo 2 – FINALITÀ**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale delle Associazioni e, quindi, affida la definizione e la realizzazione di progetti di servizio o intervento finalizzati a svolgere attività di Mediazione Interculturale presso gli Istituti scolastici agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle loro famiglie, descritta al successivo art. 3 (di seguito denominata, per brevità, "servizio").

### **Articolo 3 – SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale co-progetta con l'Ente del Terzo Settore, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, la realizzazione di progetti di servizio o di intervento finalizzati a svolgere attività di Mediazione Interculturale presso gli Istituti scolastici agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle loro famiglie. Tali servizi sono già individuati dal Comune di Montesilvano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nel settore sociale, come segue:

- Progetti interculturali di Mediazione ed Educazione linguistica;
- Accoglienza per creare un clima favorevole in classe e favorire la socializzazione del minore neo-arrivato;
- Promuovere una crescita culturale e umana basata sulla conoscenza e rispetto delle diversità;
- Mediazione tra famiglia e scuola, facilitazione all'accesso ed integrazione scuola – famiglia, alunni stranieri-italiani;
- Coordinamento con la Scuola per la definizione degli interventi da attivare;

Le attività oggetto della presente Convenzione, saranno integrate dalle ulteriori indicazioni in sede di co-progettazione e dalle attività offerte nel progetto.

### **Articolo 4 – RIMBORSO SPESE.**

"L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e

documentate. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà all'organizzazione di volontariato o all'associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituite in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute "... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

In ogni caso per i consumi e per le spese rendicontate, è stabilito nella misura massima di € 30.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.

Il rimborso delle spese avverrà in un'unica tranche, previa prestazione da parte dell'organizzazione/associazione, di specifica rendicontazione con riferimento al servizio di mediazione interculturale e con relazione dettagliata circa le attività svolte, afferente il periodo di riferimento e dietro trasmissione di relative fatture, giustificativi della spesa e dichiarazioni sostitutive.

L'Ente di Terzo Settore è tenuto alla redazione di un report finale relativo alle attività svolte, oltre che alla rendicontazione delle spese sostenute.

L'Ente di Terzo Settore si obbliga a riportare nelle fatture e documentazione relative ai corrispettivi dovuti in forza di questa convenzione il seguente codice **CIG: ZEF3BFFF1A**;

Il seguente avviso non produce effetti contabili e l'intera procedura verrà revocata/annullata qualora nel bilancio 2023-2025, esercizio 2023, non dovesse trovare allocazione il pertinente stanziamento, precisando altresì che ogni successivo atto e/o obbligazione giuridica potranno essere assunti solo previa assunzione del pertinente impegno di spesa.

#### **Articolo 5- RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO**

L'ETS selezionato per l'implementazione delle attività del servizio ex art. 3, si impegna a coinvolgere le risorse umane indicate negli allegati C e D assicurando altresì continuità nella gestione delle attività. Si impegna inoltre a sostituire tempestivamente le proprie risorse umane in caso di impedimenti al fine di garantire la corretta attuazione delle azioni e sottoazioni del progetto.

#### **Articolo 6 – DURATA**

Il Comune si avvale dell'Associazione per la gestione del servizio gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con decorrenza dalla sottoscrizione della Convenzione al più tardi il 1 ottobre, ed eventuale revoca della Convenzione in essere. L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo della Convenzione agli stessi patti e condizioni per il periodo ritenuto congruo previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti.

Il Comune di Montesilvano si riserva di prorogare il servizio impegnando ulteriori somme allo scopo, comunicando per iscritto all'Ente di Terzo Settore la prosecuzione della convenzione e rideterminando periodo di scadenza e risorse impegnate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione anche prima di detta scadenza con comunicazione scritta anticipata di almeno tre mesi.

Le parti, infine, concordano che la presente convenzione potrà essere modificata anche prima della

scadenza, ovvero rinnovata mediante semplice appendice.

#### **Articolo 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE DI TERZO SETTORE**

L'Ente di terzo Settore co-progetta ed eroga il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione dalla proposta progettuale redatta per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica secondo gli allegati C e D.

L'Ente di terzo Settore nomina un referente adibito al coordinamento dei volontari disponibili e incaricato di mantenere i contatti con il personale dell'ufficio Politiche Sociali e Integrazione Socio - Sanitaria preposto al servizio. L'Ente di terzo Settore è tenuto a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile.

L'Ente di terzo Settore, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, si impegna a portare a conoscenza delle Scuole di ogni ordine del Comune di Montesilvano il contenuto della Convenzione che verrà dalle stesse sottoscritta per presa visione all'avvio del servizio.

#### **Articolo 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente presentata, rimane a carico dell'Ente contraente.

#### **Articolo 9– CONTROLLI**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

#### **Articolo 10 – RESPONSABILITÀ**

L'Ente di terzo Settore è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari e/o dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_;

e da:

\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_;

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio nei termini di cui all'art.7.

### **Articolo 11 – RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Ente di Terzo Settore violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l'Ente di Terzo Settore venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DI ATTIVITÀ'**

Tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, si fa espresso divieto di ogni forma di subaffidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

### **Articolo 13 - INADEMPIENZE**

L'Ente di Terzo Settore selezionato, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni giorno di sospensione delle attività senza giusta e motivata causa;

- € 200,00 per ogni giorno di mancata partecipazione e/o conduzione delle risorse umane dell'Ente di Terzo Settore responsabile dell'azione/attività senza giusta e motivata causa o tempestiva ed idonea sostituzione della risorse umane adibite al progetto di cui all'allegato D;
- € 200,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la continuità e la qualità delle attività di cui sono responsabili.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'organizzazione/associazione vincitrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

#### **Articolo 14 – STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini della rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi del servizio, l'Ente di Terzo Settore dovrà utilizzare strumenti tesi al suo monitoraggio attraverso relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto e sui risultati conseguiti.

#### **Articolo 15 – CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed l'Ente di Terzo Settore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Pescara.

#### **Articolo 16 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per il Comune di Montesilvano (PE)

Il Dirigente del Settore

Per \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti specificatamente approvano le norme di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14, 15 e 16 della presente Convenzione.

Per il Comune di Montesilvano (PE)

Il Dirigente del Settore

Per \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante